

Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale

Gazzetta ufficiale n. C 168 del 04/07/1995 pag. 0003 - 0004

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale

(95/C 168/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando che, nel terzo programma d'azione a medio termine per parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995), la Commissione si è impegnata a sviluppare delle azioni comunitarie in un nuovo settore chiave che riguarda la partecipazione delle donne al processo decisionale a tutti i livelli della società, allo scopo di migliorare lo status della donna nella società;

considerando che il Consiglio ha dato il suo sostegno all'obiettivo globale di questo terzo programma d'azione nella risoluzione del 21 maggio 1991 (1): esso ha invitato gli Stati membri ad «incoraggiare provvedimenti intesi a promuovere la partecipazione delle donne al processo decisionale nella vita pubblica, economica e sociale»;

considerando che il Consiglio ha invitato le parti sociali a «porre in essere tutte le misure necessarie per promuovere attivamente la rappresentanza delle donne negli organi decisionali»;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 febbraio 1994 sulla presenza delle donne negli organi decisionali, invita gli Stati membri ad intraprendere azioni specifiche in questo settore;

considerando che la conferenza europea delle donne ministro degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Bruxelles, 7 marzo 1994) ha proclamato, nella sua dichiarazione di principio, la volontà di pervenire alla realizzazione di una parità effettiva tra gli uomini e le donne nella futura Europa;

considerando che la prima conferenza europea «Donne al potere» (Atene, 2-3 novembre 1992) ha segnatamente posto in evidenza il fatto che la scarsa rappresentanza delle donne nei posti di decisione non consente di prendere appieno in considerazione gli interessi e le esigenze della popolazione nel suo insieme,

1. AFFERMA:

a) che l'effetto di un'equilibrata partecipazione di donne e uomini al processo decisionale e una divisione delle responsabilità tra donne e uomini in tutti i campi costituisce una condizione importante per la parità tra donne e uomini;

b) che è necessario fare tutto il possibile per provocare mutamenti di strutture di atteggiamenti indispensabili a creare una vera parità di accesso degli uomini e delle donne agli incarichi decisionali nel campo politico, economico, sociale e culturale;

2. INVITA gli Stati membri:

a) a promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale come uno degli obiettivi prioritari all'interno della loro azione per la parità di opportunità fra donne e uomini e a recepire questo obiettivo tale e quale nei programmi dei rispettivi governi;

b) a sviluppare una strategia globale ed integrata volta a favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale, che comprenda l'ampia gamma delle misure che seguono, tenendo conto delle scelte e dei migliori metodi utilizzati nei vari Stati membri:

i) redigere e pubblicare regolarmente un bilancio con riferimenti numerici della presenza delle donne negli incarichi decisionali, nei settori politico, economico, sociale e culturale, per acquisire una conoscenza precisa della situazione e favorire una presa di coscienza;

ii) sviluppare le misure di incitamento e di sostegno a favore delle organizzazioni non governative in genere, e in particolare a favore dei gruppi che si impegnano attivamente nel territorio per realizzare questo obiettivo;

iii) sostenere maggiormente la ricerca scientifica in questo settore, per consentire che si sviluppino idee e concetti nuovi;

iv) concepire, lanciare e promuovere, ad intervalli regolari, campagne d'informazione e di sensibilizzazione per alimentare il dibattito pubblico e far progredire le mentalità, sia a livello della popolazione nel suo insieme sia a livello dei gruppi individuati;

v) suscitare ed inquadrare iniziative che costituiscano dei precedenti e di fatto aprano l'accesso al processo decisionale nei vari settori; sviluppare, successivamente, programmi volti a diffondere le azioni efficaci;

vi) sviluppare un quadro normativo appropriato che comprenda, eventualmente, misure specifiche e favorisca una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale in campo politico, sociale e culturale;

3. INVITA le istituzioni e gli organi delle Comunità europee:

a) ad applicare, in qualità di datore di lavoro e sulla base di un bilancio, misure che favoriscano l'assunzione equilibrata delle donne e degli uomini e consentano, tra l'altro mediante azioni di promozione e di formazione, di pervenire ad una partecipazione equilibrata a funzioni connesse con il processo decisionale;

b) a valutarne periodicamente i risultati e a provvedere alla loro pubblicazione;

4. INVITA la Commissione:

a) a intensificare la sua opera di informazione, sensibilizzazione, incitamento alla ricerca e istituzione di azioni pilota al fine di realizzare la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;

b) - a tener conto, nel suo quarto programma d'azione per la parità di opportunità tra donne e uomini, della presente risoluzione;

- ad elaborare tenendo conto di tale quarto programma d'azione, un progetto di raccomandazione da presentare al Consiglio per favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;

c) ad assicurare una regolare informazione degli Stati membri sui progressi compiuti in questo settore;

5. INVITA le parti sociali a intensificare i loro sforzi per garantire una presenza equilibrata di donne e uomini in seno agli organi decisionali;

6. RAMMENTA i dibattiti intervenuti e le iniziative prese nel suo ambito in passato per quanto riguarda i temi della presente risoluzione;

7. SI IMPEGNA ad avere regolarmente un dibattito sui temi della presente risoluzione.

(1) GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1.